



COMUNE DI GARGALLO

Provincia di Novara

Piazza Dott. C. Baroli, 2 – 28010 Gargallo (NO)

TEL. 0322/94115 FAX 0322/953619

mail municipio@comune.gargallo.no.it PEC gargallo@cert.ruparpiemonte.it

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 19/08/2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26/02/2017

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24/04/2023

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ____

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	4
ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE DELLA TARI	4
ARTICOLO 3 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
ARTICOLO 4 – SERVIZIO DI IGIENE URBANA	4
TITOLO II - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO, SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO	5
ARTICOLO 5 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI	5
ARTICOLO 6 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO	6
ARTICOLO 7 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO	6
TITOLO III - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO	7
ARTICOLO 8 - COSTO DI GESTIONE	7
ARTICOLO 9 – DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI.....	7
ARTICOLO 10 – COMMISURAZIONE E GETTITO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO ANNUALE	8
ARTICOLO 11 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	9
ARTICOLO 12 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	10
ARTICOLO 13 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	10
ARTICOLO 14 – NUMERO DI OCCUPANTI	10
ARTICOLO 15 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	11
ARTICOLO 16 - SCUOLE STATALI	12
ARTICOLO 17 – TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (TEFA) E COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA	12
ARTICOLO 18 – TRIBUTO GIORNALIERO	13
TITOLO IV - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....	13
ARTICOLO 19 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	13
ARTICOLO 20 - ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO	14
ARTICOLO 21 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	14
ARTICOLO 22 – ESENZIONE DAL TRIBUTO.....	15
ARTICOLO 23 – RIDUZIONI TARIFFARIE.....	15
ARTICOLO 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER IL COMPOSTAGGIO AEROBICO	18
ARTICOLO 25 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	18
ARTICOLO 26 – RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO ECONOMICO (BONUS SOCIALE RIFIUTI) ...	19
ARTICOLO 27 - AGEVOLAZIONI	19
ARTICOLO 28 – FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	20
ARTICOLO 29 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.	20
ARTICOLO 30 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA.....	20
ARTICOLO 31 – MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	21
TITOLO V - DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO	22
ARTICOLO 32 – DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE O CONDUZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE	22
ARTICOLO 33 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE	24
ARTICOLO 34 – RISCOSSIONE	25
ARTICOLO 35 – PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	26
ARTICOLO 36 – MINIMI RISCOUOTIBILI	27
ARTICOLO 37 – SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO	27
ARTICOLO 38 – ACCOLLO	27
ARTICOLO 39 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	27
ARTICOLO 40 – MEZZI DI CONTROLLO	27
ARTICOLO 41 - ACCERTAMENTO	28
ARTICOLO 42 - SANZIONI.....	28
ARTICOLO 43 - INTERESSI	29
ARTICOLO 44 – CONTENZIOSO	29
ARTICOLO 45 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	29
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	29
ARTICOLO 47 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	29
ARTICOLO 48 - DISPOSIZIONI PER L’ANNO 2014	29
ARTICOLO 49 – NORMATIVA DI RINVIO	30
ARTICOLO 50 – NORME ABROGATE.....	30
ARTICOLO 51 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	30

<i>Allegato A – Coefficienti utenze</i>	<i>31</i>
<i>Allegato B – Categorie</i>	<i>34</i>
<i>Allegato 1 – Riduzione tari per avvio a riciclo\recupero di rifiuti</i>	<i>35</i>
<i>Allegato 2 – Modulo reclamo \ richiesta scritta informazioni servizio tassa rifiuti</i>	<i>37</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3, dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Gargallo, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, commi da 639 a 667 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) rimasta in vigore e riferita ai servizi prestati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, dal D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, dalla L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, ed il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, i regolamenti sugli istituti deflattivi del contenzioso e per la concessione di rateazioni e/o dilazioni di pagamento delle entrate comunali e le norme statali vigenti in materia di TARI.

Articolo 2 – Istituzione della Tari

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667/668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.
3. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e s.m.i., dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 116/2020, dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 s.m.i., come recepite dal presente Regolamento.
4. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali prodotti dalle Utenze non domestiche, ma comunque conferibili al servizio pubblico, si fa riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 183 e 184 D.Lgs. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
5. Rilevano, ai fini dell'applicazione della TARI, anche le superfici dei locali e delle aree scoperte operative in cui vengono prodotti rifiuti speciali non pericolosi che il produttore non provveda a smaltire in modo autonomo e che siano conferiti al servizio pubblico, anche a seguito di convenzione stipulata tra il Gestore ed il produttore di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.
6. Ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune è tenuto ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 527-530 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ai fini dello svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L. 14 novembre 1995 n. 481 e alla delibera Arera n. 15/2022 di approvazione del Testo Unico regolazione qualità servizio, in vigore dal 01/01/2023.
7. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani o conferibili al pubblico servizio e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio e la classificazione dei rifiuti sono disciplinate dal Regolamento comunale “servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti conferibili al pubblico servizio e servizi connessi” e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 4 – Servizio di igiene urbana

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato dal Regolamento comunale “servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti conferibili al pubblico servizio e servizi connessi” adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il regolamento di gestione contiene anche, per quanto non disciplinato dal presente regolamento o dal Contratto di servizio e/o dalla Carta della qualità adottata dal Gestore, i riferimenti ai requisiti di qualità tecnico-contrattuale del servizio di igiene urbana, in conformità ai parametri introdotti da ARERA nella deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif, con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
3. L'individuazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio di igiene urbana, proprio perché da stabilirsi a fronte delle prestazioni previste nel Contratto di servizio o nella Carta della qualità, costituisce attività

imputabile al Gestore del servizio e non al Comune, cui compete normalmente solo l'applicazione del profilo tariffario e regolamentare legato alla riscossione della TARI.

4. Gli ambiti in relazione ai quali il Comune è tenuto ad operare la scelta prevista da ARERA nella Deliberazione n. 15/2022 sono quelli relativi:
 - alla dichiarazione che assume anche il valore di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
 - all'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
 - alla gestione della procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
 - alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati.
5. Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il Comune si qualifica come il soggetto gestore dell'attività di applicazione e riscossione della TARI e dei relativi rapporti con gli utenti, le cui funzioni sono assegnate e svolte dall'Ufficio Tributi.
6. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
7. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
8. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, così come previsto dal successivo articolo "Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio".
9. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, la TARI è dovuta in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.
10. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tari.

TITOLO II - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO, SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Articolo 5 – Presupposto oggettivo della Tari

1. La Tari è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e/o anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti conferibili al pubblico servizio, esistenti interamente o prevalentemente nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Si intendono per:
 - locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - aree scoperte operative delle attività economiche, le superfici a qualsiasi uso adibite suscettibili di produrre rifiuti urbani ed utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica o produttiva effettivamente destinate a tale scopo;
 - utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

A tal fine, si considerano imponenti tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponenti tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Pertanto opera la presunzione di produttività che costituisce una condizione oggettiva fondata sulla mera disponibilità di un locale o area scoperta operativa idonea all'uso e ai fini dell'assoggettabilità del tributo rileva

la mera idoneità di locali e aree alla produzione di rifiuti piuttosto che l'effettivo utilizzo del servizio. Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità sono indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione. E' onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione \ esenzione della superficie tassabile, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale. L'omissione dell'obbligo dichiarativo preclude ogni prospettiva di esonero.

A decorrere dal 1 gennaio 2021, a seguito delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 116/2020, le attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, oltre a quelle agricole rientranti nella disposizione dettata dall'art. 2135 cod. civ., saranno escluse dalla tassazione, sia per la parte fissa che per la parte variabile della TARI, in relazione alle sole superfici produttive in cui vengano generati in via continuativa e prevalente rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani, come classificati dall'art. 184, comma 3 D.Lgs. 152/2006 e non rientranti tra quelli di cui all'Allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006, salvo che il produttore provveda a smaltirli tramite il servizio pubblico, anche a seguito di convenzione stipulata tra il Gestore ed il produttore di rifiuti.

3. Anche per tali categorie, rimangono comunque soggetti all'applicazione della TARI le superfici dei locali in cui vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti urbani, così come le superfici dei magazzini che non siano funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, oppure da semilavorati o prodotti finiti, che non siano quindi suscettibili di produrre in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ferma restando l'eventuale applicazione della riduzione prevista dal presente regolamento ove anche i rifiuti generati in tali superfici siano avviati autonomamente a riciclo da parte del produttore.
4. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio.
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti o, anche in assenza di queste, nel caso di acquisizione della residenza anagrafica.
6. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
7. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo come deposito.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o conferibili al pubblico servizio o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
9. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Articolo 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. L'Amministratore di condominio, o il proprietario dell'immobile, è tenuto a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti occupanti e/o detentori dei locali o delle aree scoperte.

TITOLO III - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 8 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani o conferibili al pubblico servizio.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, delle proprie spese ed entrate non calcolabili dal gestore (ad esempio introiti derivanti da vendita sacchi, contributi Miur, ecc. o spese affidate direttamente, di personale, ecc.) e tenendo anche conto dei fabbisogni standard così come previsto dal comma 653 della Legge n. 147/2013 e con riferimento a quanto previsto dalle delibere Arera n. 443/2019, n. 138/2021 (MTR-2) e n. 363/2021 e s.m.i..
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 9 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Articolo 10 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
2. Nella determinazione del Piano Economico Finanziario, il Comune è altresì tenuto ad uniformarsi alle indicazioni fornite da ARERA nel Metodo Tariffario Rifiuti approvato con Deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2) e deliberazione Arera n. 397/2025/R/Rif (MTR-3), finalizzato alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022/2025, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 653 L. 147/2013, nella determinazione dei costi del Piano Finanziario, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come individuati negli specifici provvedimenti adottati dal Dipartimento delle Finanze. I fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un termine di confronto per permettere all'Ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, per cui il dovere di avvalersi delle loro risultanze non equivale all'obbligo di applicarli, ma solo di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, giustificandone gli eventuali scostamenti.
4. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale **“Allegato B”**, per farne parte integrante e sostanziale.
5. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e con riferimento a quanto previsto dalla delibera Arera n. 443/2019 e n. 138/2021 (MTR-2) e deliberazione Arera n. 397/2025/R/Rif (MTR-3) e s.m.i., ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.
6. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
7. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
8. Le tariffe sono determinate, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore del servizio secondo quanto previsto dal MTR come da delibere Arera n. 443/2019, n. 138/2021 (MTR-2) e n. 397/2025/R/Rif (MTR-3) e s.m.i..
9. I Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed il regolamento della TARI sono approvati dall'organo competente entro il termine del 31 luglio dell'anno di riferimento come stabilito dall'articolo 1, comma 677 della Legge n. 199/2025. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali sia prorogato a una scadenza successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. In deroga a tale termine le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
10. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.
11. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
12. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento purché pubblicata sul sito del Federalismo fiscale entro il 28 ottobre. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

13. Il piano finanziario comprende:
- il programma degli investimenti necessari;
 - il piano finanziario degli investimenti;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie.
14. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
- il modello gestionale ed organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;
 - la ricognizione degli impianti esistenti;
 - l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.
15. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
16. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
17. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.Lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.
18. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.
19. Ai sensi della normativa vigente, le delibere di approvazione delle tariffe nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico entro il 28 ottobre e sono efficaci per l'anno medesimo. In caso di mancata pubblicazione entro il termine previsto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 11 – Piano Economico Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alle delibere n. 443/2019 e n. 138/2021 e n. 363/2021 (MTR-2) e con riferimento a quanto previsto dalla delibera Arera n. 443/2019 e n. 138/2021 (MTR-2) e n. 397/2025/R/Rif (MTR-3) dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Le entrate derivanti da recupero di evasione costituiscono una componente da portare in detrazione della formazione del Piano Economico Finanziario.
4. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. La trasmissione avviene entro 30 giorni dalla sua approvazione.

7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. A decorrere dall'anno 2020 le utenze relative a studi professionali vengono assegnate alla categoria "banche ed istituti di credito".
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come riportate nell' "Allegato A" al presente documento. Tali coefficienti, ~~per~~, possono essere ridotti od aumentati fino al 50%.
5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1% e un massimo del 3%.

Articolo 13 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti ("Allegato B").
2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. Si precisa che la parte variabile è applicata una volta sola per ogni utenza Tari intendendo per utenza le metrature dichiarate dall'occupante come abitazione principale e relative pertinenze. Pertanto, se il soggetto passivo dovesse possedere una o più unità immobiliari autonome, oltre alla propria abitazione, e le stesse fossero considerate oggetto d'imposta cioè predisposte all'uso come da regolamentazione e normativa vigente, tali unità sarebbero considerate ognuna come singola utenza e, quindi, tutte soggette all'applicazione della quota variabile. In quest'ultimo caso ad ogni utenza corrisponderà una tessera sacchi.
4. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
5. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

Articolo 14 – Numero di occupanti

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare anche non continuativi, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata in altro Comune situato in Italia in cui dimorino abitualmente ovvero all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri

socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza e con riferimento alla sola quota variabile, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le unità tenute a disposizione dai soggetti residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità, fatta salva la possibilità per l'ufficio di accertare il numero effettivo di occupanti, tenendo conto anche delle dotazioni dell'immobile.
3. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà. Rimane tuttavia ferma la possibilità per i contribuenti di dimostrare che i diversi nuclei familiari occupano parti distinte dell'immobile ad uso abitativo, nel qual caso la tariffa verrà calcolata distinguendo le superfici e facendo riferimento al numero di occupanti di ciascun nucleo familiare.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal momento della variazione o, se tardivamente comunicate, dall'anno seguente.
8. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
9. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i 180 giorni nell'arco dell'anno.
10. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

Articolo 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa. (“Allegato B”)
2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Al fine di una corretta assimilazione si assume come riferimento la D.G.R. Regione Piemonte n. 48-1264 del 04/11/2005 e s.m.i. avente ad oggetto: “Linee guida per la conversione dei codici ATECO nelle categorie di utenze non domestiche di cui al D.P.R. n. 158/99, distinte per i Comuni superiori a 5.000 abitanti ed inferiori a 5.000 abitanti, ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti”. In mancanza di attribuzione del codice ATECO si considera quello riferito all'attività effettivamente svolta.

4. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze simili, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
5. A seguito di nota Ifel del 15/03/2016 si è provveduto ad introdurre un'ulteriore categoria rispetto alle 22 previste dalla D.G.R. Regione Piemonte n. 48-1264 del 04/11/2005 e s.m.i. per la tassazione dei B&B in quanto non equiparabili né agli alberghi con/senza ristorante né alle utenze domestiche. Si precisa che tale categoria è da applicarsi anche alle case vacanze cioè quelle unità immobiliari tenute a disposizione da parte dei detentori ai fini di locazione turistica. La categoria prevista tiene conto dei principi definiti dalla giurisprudenza in quanto nelle stesse è svolta un'attività di tipo commerciale. Le tariffe sono applicabili anche in caso di comunicazione di sospensione dell'attività per un determinato periodo. Potranno essere trattate come utenze domestiche a disposizione solo in presenza di comunicazione di cessazione definitiva dell'attività, sempre in virtù del fatto che la tassa rifiuti è dovuta per la predisposizione all'uso dell'immobile e non per l'effettivo utilizzo dello stesso.
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
9. Le tariffe della TARI sono finalizzate a coprire il costo di raccolta e smaltimento per quantità di rifiuti equivalenti ai coefficienti Kd massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, per cui - in presenza di Utenze non domestiche che conferiscano al servizio pubblico quantità di rifiuti superiori a quelle individuate a seguito dell'utilizzo dei coefficienti sopra richiamati - i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti eccedenti dovranno essere addebitati direttamente al produttore, nell'ambito di apposita convenzione da stipulare con il Gestore del servizio.
10. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, fino a diversa regolamentazione disposta da parte di ARERA, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Articolo 16 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 17 – Tributo ambientale provinciale (TEFA) e componenti perequative Arera

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992.
2. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, sia in sede di riscossione ordinaria che di accertamento.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020 mediante il sistema unitario di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (PagoPA), utilizzando gli specifici codici tributo per assicurare che il riversamento del tributo spettante alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio sia effettuato direttamente da parte della struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997.
4. Come previsto dalla delibera Arera n. 386/2023 a decorrere dal 1 gennaio 2024 sono istituite e rimosse, con separata evidenza separata nei documenti di riscossione degli importi addebitati, le componenti perequative unitarie da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescali e dei rifiuti volontariamente raccolti, inizialmente posta pari a € 0,10€ / utenza

- UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, inizialmente posta pari a € 1,50€ / utenza
5. Come previsto dalla delibera Arera n. 133/2025 a decorrere dal 1 gennaio 2025 è istituita e riscossa, con separata evidenza separata nei documenti di riscossione degli importi addebitati, la componente perequativa unitaria da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 26 del presente regolamento, inizialmente posta pari a € 6,00/utenza.

Articolo 18 – Tributo giornaliero

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone unico patrimoniale disciplinato dalla L. 160/2019.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 838 L. 160/2019, per le occupazioni temporanee poste in essere nei mercati ai sensi dell'art. 1, comma 842 L. 160/2019, il Canone unico patrimoniale sostituisce e comprende anche la TARI giornaliera dovuta dal soggetto occupante.

TITOLO IV - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 19 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili (vuoti), quindi non utilizzati nemmeno come magazzino e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - d) le unità immobiliari danneggiati e/o non agibili purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione ovvero in ristrutturazione o in costruzione per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e semprechè non vengano utilizzati;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici e l'area di proiezione al suolo della pensilina;

- h) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti a ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, e altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione o appositamente autocertificate ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 20 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e speciali non conferibili al servizio pubblico o da avviarsi allo smaltimento per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo successivo.

Articolo 21 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, pericolosi o non pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori in base alle norme vigenti, a condizione che ne sia dimostrato l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
- 2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) i locali e le aree destinate alla coltivazione comprese le serre ad eccezione di aree e locali adibiti a vendita, deposito, lavorazione, esposizione dei prodotti provenienti dalla relativa attività floro-agri-vivaistica (generi alimentari, fiori, piante)
 - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive; rimangono assoggettate le superfici destinate a uffici, magazzini, depositi, sale d'aspetto, vani accessori e simili
 - e) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- 3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento del 10%.
- 4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dei depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.
- 5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e la dichiarazione che la produzione di rifiuti speciali avviene in via continuativa e prevalente; In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere

applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

- b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate tra cui le copie di: planimetria con indicazione delle superfici di produzione dei rifiuti speciali, contratti affidamento servizio smaltimento, fatture pagate, formulari rifiuti attestanti l'effettivo smaltimento e la dimostrazione del legame di funzionalità tra le aree adibite a deposito e magazzino e quelle produttive di rifiuti speciali e che le aree sono utilizzate come deposito di materie prime e merci. Non possono invece fruire del beneficio fiscale i magazzini di prodotti finiti e semilavorati.
 - c) dimostrare, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.
6. Sono pertanto escluse dal tributo, così come previsto dalla normativa, le aree di produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Restano quindi imponibili i locali destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo, in cui si formano rifiuti speciali, o destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo (semilavorati) o alla commercializzazione.

Articolo 22 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati, inoltre, dal pagamento del tributo:
 - a) gli immobili indicati nell'articolo 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia del 11/02/1929 nonché i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
 - c) a partire dal 01/01/2026, come previsto dall'articolo 82 comma 7 del D.Lgs. n. 117/2017, i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo da Enti non commerciali del terzo settore regolarmente iscritti nel registro del terzo settore (Runts), adibiti esclusivamente a compiti istituzionali
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Articolo 23 – Riduzioni tariffarie

1. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.
2. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.
3. Riduzioni per le utenze domestiche
 - a) Non sono previste riduzioni sulle tariffe applicate alle utenze domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti.
 - b) A partire dall'anno 2015 sull'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza ed a

condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi, così come previsto dalla Legge n. 80/2014 e s.m.i..

- c) A partire dall'anno 2021, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi.
- d) Il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

4. Riduzione per le utenze non domestiche

a) ABROGAZIONE PRIVATIVA COMUNALE

a.1 - A seguito della direttiva europea 2018/851 che abroga l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche ai rifiuti urbani, a partire dall'anno 2021, le stesse continuano a pagare sia quota fissa sia quota variabile per le superfici destinate a mense, uffici, servizi, depositi o magazzini non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

a.2 - Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta sempre dovuta per intero la parte fissa della tariffa.

a.3 - Le medesime utenze effettuano la scelta sulla base di quanto meglio indicato nell'apposito articolo del presente regolamento.

a.4 - Le quantità di rifiuti avviati a recupero fuori dalla gestione del servizio pubblico sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

b) NON STABILMENTE ATTIVE

b.1 - La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

b.2 - La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

c) RECUPERO

c.1 - La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

c.2 - Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. T), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

c.3 - La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al minore importo tra la spesa effettivamente sostenuta e la suddetta quota del 30%.

c.4 - La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

c.5 - L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

d) RICICLO

d.1 - Ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico che dimostrino di aver avviato al riciclo.

d.2 - La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati nell'anno di riferimento dei materiali di rifiuto che, ritrattati, permettono di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. E' incluso il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. I materiali di riciclo più comuni sono: carta (codice Cer: 200101), vetro (codice Cer: 150107), plastica-polistirolo (codice Cer: 150102) ferro (codice Cer: 200140) legno (codice Cer: 200138), tessuti (codice Cer: 200110).

d.3 - La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa variabile dovuta dall'utenza, è pari al minore importo tra la spesa effettivamente sostenuta e la suddetta quota del 30% è così stabilita:

- avvio a riciclo di almeno il 25% della produzione totale annua: 10%
- avvio a riciclo di almeno il 50% della produzione totale annua: 20%
- avvio a riciclo di almeno il 75% della produzione totale annua: 30%

d.4 - La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso (formulari trasporto rifiuti, copie fatture e contratti, Mud, ecc). A decorrere dall'anno 2023, come previsto dalla deliberazione Arera n. 15/2022, il termine di presentazione della richiesta è anticipato al 31 gennaio. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

d.5 - L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte. Le stesse saranno conteggiate nel primo Piano Economico Finanziario utile.

d.6 - La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

d.7 - Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell'agevolazione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
- periodo dell'anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.

L'Ente, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, dà riscontro scritto all'utenza in merito alla richiesta.

d.8 - La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.

d.9 - Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

d.10 - Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'agevolazione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all'agevolazione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.

d.11 - Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

e) AZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

e.1 - Come previsto dall'articolo 17 della Legge n. 166/2016 e smi e' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa:

- ❖ alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune; la riduzione è determinata nella misura del 20 % della parte variabile della tariffa

- ❖ alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente concordate, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs. n. 460 del 1997; la riduzione è determinata nella misura del 20 % della parte variabile della tariffa
- ❖ alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto “ancora utili”, è applicata una riduzione del 8% della quota variabile della tariffa.
- ❖ alle utenze non domestiche certificate “Ecolabel” (in base al Decalogo Legambiente Turismo), sarà riconosciuta una riduzione percentuale del 8% della quota variabile della tariffa

e.2 - Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

e.3 - Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

f) **MINORE PRODUZIONE E SMALTIMENTO IN PROPRIO DI RIFIUTI**

f.1 - E' accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30 per cento per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20 per cento della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

f.2 - Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20 per cento della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40 per cento della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.

5. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro e da applicarsi con il metodo a cascata, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo mese solare successivo a quello della domanda. Le stesse possono giungere al massimo sino alla riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

6. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Articolo 24 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche per il compostaggio aerobico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 37 della Legge n. 221/2015, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti urbani, le utenze domestiche e non domestiche che attivano la pratica del compostaggio hanno diritto ad una riduzione annua.
2. Tale riduzione, pari al 25% della quota variabile, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta.
4. La cessazione della pratica di compostaggio comporta il venir meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione dell'istanza.
5. Il compostaggio è disciplinato dal Regolamento Comunale “per il compostaggio dei rifiuti organici”, adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini della riduzione del tributo.

Articolo 25 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Per le utenze poste ad una distanza tale per cui non viene effettuato il servizio “porta a porta” e che quindi devono provvedere autonomamente a portare i propri rifiuti differenziati sulla strada pubblica percorsa dai mezzi di trasporto, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, sempreché le utenze siano poste ad una distanza superiore ai 250 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 120 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

Articolo 26 – Riduzione della tassa per utenze domestiche con disagio socio economico (Bonus sociale rifiuti)

1. Ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, sono previste "condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", sulla base dei principi e i criteri individuati con apposito decreto e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
2. Con D.P.C.M. n. 24 del 21/01/2025 sono stati individuati principi e criteri per la definizione delle modalità applicative dell'agevolazione demandando ad ARERA le modalità applicative.
3. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico con riferimento a un'unica fornitura di servizio di gestione dei rifiuti, nella titolarità di uno dei componenti il nucleo familiare. Ai fini dell'individuazione degli utenti è utilizzato come riferimento l'ISEE e l'accesso al bonus è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a € 9.530,00 – elevato a € 20.000,00 limitatamente ai nuclei con almeno 4 figli a carico. Tale valore è aggiornato triennialmente da ARERA.
4. L'agevolazione consiste in una riduzione del 25% della TARI annua dovuta al lordo delle componenti perequative e al netto del Tefa e viene attribuita automaticamente agli utenti domestici, in possesso di ISEE in corso di validità che soddisfino i requisiti sopra citati, a decorrere dal 01/01/2025 e riconosciuta nei documenti di pagamento della Tari dell'anno successivo a quello di spettanza.
5. Il gestore della tariffa provvederà a:
 - individuare nei propri archivi l'esistenza di un'utenza intestata a uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare agevolabile trasmesso dall'Inps
 - verificare che la tipologia di utenza agevolabile sia domestica
 - controllare la regolarità dei pagamenti: in caso di morosità il bonus sociale è trattenuto dal gestore a compensazione della stessa
 - individuare, nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze domestiche, l'utenza a cui applicare il bonus facendo riferimento a quella indicata come abitazione nella Dsu; se a tale immobile non sia associata un'utenza Tari, il bonus si applica a un altro immobile sito nel territorio di competenza del gestore e associato a uno dei componenti il nucleo;
 - effettuare dei controlli per garantire l'unicità del bonus, segnalando a Sgate eventuali anomalie.
6. Come previsto dalla delibera Arera n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025 che avvia un procedimento finalizzato all'attuazione del bonus in oggetto a decorrere dal 01/01/2025 è stata istituita la componente UR3 per la copertura delle agevolazioni e rimandato a successivo atto relativo alle modalità applicative dell'agevolazione quali condivisione dati e procedure operative di raccordo tra INPS, che metterà a disposizione l'elenco dei nuclei familiari agevolabili, e Enti per il tramite della piattaforma Sgate.
7. Il bonus sociale di cui al presente articolo non preclude l'attivazione di altre agevolazioni sociali stabilite dall'Ente e finanziate con risorse di bilancio, ma verrà calcolato a valle delle agevolazioni comunali.
8. Il gestore delle tariffe comunicherà a Csea, entro il 31 gennaio dell'anno "a+2", la differenza tra il prodotto del numero delle utenze a cui è stata applicata la componente perequativa nell'anno "a" per l'importo unitario della stessa e l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale al fine delle compensazione tra importi versati e ricevuti.

Articolo 27 - Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) handicap: riduzione del 50% nella parte variabile - a favore di nuclei familiari con componenti colpiti da handicap gravi, individuati in base ai criteri di cui alla Legge 05/02/1992 n. 104. La riduzione spetta a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza non superi i € 36.000,00 lordi annui, comprensivi di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; il possesso di tale requisito va autocertificato, con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art.4 della Legge 04/01/1968, n. 15. La richiesta di riduzione deve essere corredata da apposito certificato, rilasciato dal servizio di Medicina Legale competente. Le esenzioni di cui al presente articolo hanno validità per ciascun anno solare, scaduto il quale, in assenza di nuova domanda e dei conseguenti accertamenti d'ufficio, si procederà automaticamente all'iscrizione a ruolo del contribuente per il nuovo anno.
2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Articolo 28 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni, esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Le riduzioni, esenzioni o agevolazioni cessano alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruibilità anche se non dichiarate.

Articolo 29 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni tariffarie e le agevolazioni sono cumulabili fino al limite massimo dell'importo dovuto quale quota variabile della tassa annuale.

Articolo 30 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 10 D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e dalla Legge n. 118/2022, a decorrere dal 2022, le Utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal Gestore del servizio pubblico, al recupero totale dei rifiuti prodotti nello svolgimento della propria attività, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI riferita alle specifiche superfici in cui vengono prodotti i rifiuti recuperati e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della TARI, a condizione che il recupero venga effettuato nel rispetto delle vigenti normative e venga dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da trasmettere al Comune entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza dalla riduzione della TARI.
2. Per le utenze non domestiche di cui al comma precedente la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.
3. Per rendere possibile la corretta programmazione dei servizi pubblici e delle conseguenti modalità di determinazione delle tariffe TARI, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di avviare al recupero mediante soggetti terzi rispetto al servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti conferibili al pubblico servizio devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'indirizzo tributi@pec.comune.gargallo.no.it utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022. La comunicazione presentata oltre il termine sopra indicato avrà comunque effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla sua presentazione.
4. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali con decorrenza dall'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili,
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
 - la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).
6. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, senza necessità di presentazione di alcuna ulteriore istanza.
8. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui sopra, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti e entro 60 giorni dal ricevimento darà riscontro scritto all'utenza.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
10. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune riportato in allegato al presente regolamento (allegato 1), da presentare tramite PEC a tributi@pec.comune.gargallo.no.it, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.
11. Entro il 30 di aprile di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La comunicazione da trasmettere tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
12. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
13. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
14. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 31 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.
Analogha riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.
3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione delle modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

TITOLO V - DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 32 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio tributi competente, entro 90 giorni dall'inizio di occupazione come stabilito dalla delibera n. 15\2022 di Arera da quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile, dichiarando in particolar modo:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Rimane salvo il termine previsto per legge per la presentazione della denuncia e fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile; pertanto, il contribuente che rispetti tale termine non è sanzionabile in quanto più vantaggioso per lo stesso, come stabilito dallo Statuto del contribuente.
3. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./Tares, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
6. Per permettere che la riscossione della TARI possa essere effettuata in termini compatibili con l'esigenza di garantire il completo incasso del tributo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, senza penalizzare i contribuenti con la trasmissione di richieste di pagamento che non tengano conto delle effettive variazioni intervenute, il termine per la presentazione della denuncia relativa alle modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, fermo restando che – ove il contribuente dovesse comunque provvedere a presentare la denuncia entro il 30 giugno dell'anno successivo – non sarebbe comunque sanzionabile.
7. La denuncia deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio tributi competente, entro il 20 (venti) gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei

locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

9. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
10. La denuncia deve essere presentata al Servizio tributi competente presso lo sportello fisico o anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata a/r, a mezzo fax, via posta elettronica ordinaria e/o certificata ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario o all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata on line.
11. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
12. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - PER LE UTENZE DOMESTICHE:
 - a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento (dati anagrafici e residenza);
 - b) il numero di codice fiscale;
 - c) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, specificando il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - e) la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
 - f) la data di inizio o di variazione o di cessazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
 - g) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
 - h) gli estremi catastali dell'immobile;
 - i) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione o un'agevolazione tariffaria;
 - j) l'eventuale avvio a riciclo dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
 - k) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.
 - PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:
 - a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche ragione sociale e sede legale) che occupa o conduce i locali;
 - b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
 - c) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - d) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A., comprensivi di codice Ateco riferito all'attività prevalente;
 - e) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
 - f) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
 - g) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
 - h) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
 - i) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
 - j) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
 - k) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella

- denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;
- m) l'indicazione delle tipologie e delle quantità di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti;
- n) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o smaltimento a cura del produttore;
13. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera Arera n. 15/2022.
14. Ai fini dell'erogazione del servizio la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
15. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari formula in modo chiaro e comprensibile riscontro alla dichiarazione quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
16. Il Servizio tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.
17. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
18. L'Ente assicura un servizio di informazione e assistenza ai contribuenti tramite servizi di front office e on line per gli adempimenti posti a carico degli utenti sulla base della documentazione presentata dagli stessi, senza pertanto assumere alcuna responsabilità in ordine a eventuali errate imposizioni derivanti da mancate o errate informazioni fornite dal contribuente.
19. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui sopra, se più favorevole.
20. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine previsto, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
21. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine previsto, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
22. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.

Articolo 33 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o speciali conferibili al pubblico servizio, desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga sottoscritta da un tecnico abilitato ovvero dalla misurazione diretta.
2. Ad avvenuta applicazione dell'articolo 1, comma 647 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. (cooperazione tra Comuni ed Agenzia del Territorio per la revisione del catasto), la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza massima di m. 1,50. Per le aree scoperte la superficie viene misurata sul perimetro interno delle medesime.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o Tares, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
6. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o Tares, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Articolo 34 – Riscossione

1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della Tari ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.
3. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, garantendo all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita. Il pagamento potrà avvenire anche tramite piattaforma PagoPA a seguito della definizione delle relative specifiche tecniche.
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, n. 138/2021 e n. 15/2022, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
5. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
6. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in almeno 2 rate semestrali, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
7. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero alla prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 (venti) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come disciplinato dall'art. 23, Allegato A della deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022.
8. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari a una percentuale del totale del tributo dovuto

sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo e stabilita nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe.

9. Eventuali congruagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
10. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
11. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente, anche a mezzo di raccomandata A.R., riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
12. Il contribuente può richiedere l'invio degli avvisi bonari tramite posta elettronica \ posta elettronica certificata.
13. L'utente può chiedere la rateizzazione degli importi dovuti in base a quanto previsto dall'apposito Regolamento.

Articolo 35 – Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Secondo quanto previsto dagli articoli da 13 a 19 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 15/2022 il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione (sportello fisico, on line, raccomandata a/r, fax, mail, Pec) utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o *compilabili on line*.
2. Il modulo – allegato 2 - per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati indicati al comma precedente.
4. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
5. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni fornite.

7. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica.

Articolo 36 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, così come previsto dalla normativa vigente. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 37 – Sgravio o rimborso del tributo

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di denuncia di cessazione o di denuncia tardiva, la richiesta deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Su richiesta del contribuente il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio tributi competente.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto nell'apposito articolo del presente regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472 che prevede la sospensione del rimborso se è stato notificato un atto di contestazione o irrogazione sanzione o accertamento di maggiori tributi, ancorché non definitivi.
7. Nell'ipotesi di richiesta di rimborso di versamenti di tributi indirizzati per errore al Comune, l'Ufficio competente – previa acquisizione, da parte del contribuente che abbia provveduto all'indebito versamento, delle indicazioni dell'Ente a favore del quale il pagamento avrebbe dovuto essere destinato – procede al riversamento delle somme a favore dello stesso Ente, senza riconoscere interessi sull'imposta indebitamente percepita.
8. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto pari od inferiore al limite fissato dal comma 1 del precedente articolo.

Articolo 38 – Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario come previsto nell'apposito paragrafo del regolamento degli istituti deflattivi del contenzioso.

Articolo 39 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della Legge n. 147/2013 viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 40 – Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree, oltre che delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Articolo 41 - Accertamento

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti sono adottati i procedimenti di informazione preventiva al contribuente e tutti gli altri istituti deflattivi previsti dalla legislazione vigente alla luce del D. Lgs. n. 219/2023 e dello Statuto del contribuente e dall'apposito regolamento comunale.
2. L'attività di controllo ed accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013, e nella Legge n. 296/2006, articolo 1 commi 161 e 162, e nella Legge n. 160/2019, articolo 1 comma 792 e successivi.
3. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio tributi competente procede, nei termini di legge – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
4. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica preceduto da schema d'atto qualora ne ricorrano i presupposti.
5. A tali atti di accertamento sono applicate le spese di notifica come previsto dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e s.m.i. oltre alle eventuali spese sostenute per la notifica a mezzo del servizio postale.
6. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
6. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
8. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può chiedere la rateizzazione delle somme dovute come previsto dall'apposito regolamento in materia di rateazione. In tal caso sanzioni ed interessi non saranno disapplicati.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
10. Come previsto dall'articolo 7quater comma 6 del DL n. 193/2016 convertito nella Legge n. 225/2016 a partire dal 01/07/2017 gli atti di accertamento destinati alle imprese ed ai professionisti potranno essere notificati direttamente dall'ufficio competente all'indirizzo Pec del contribuente risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec). In attesa della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) tale possibilità è estesa anche agli altri soggetti, diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo Pec, che ne facciano richiesta. Si precisa che agli atti correttamente notificati via Pec non saranno caricate al contribuente le spese di spedizione e/o notifica.

Articolo 42 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato, ridotta al 25% sulle violazioni commesse a partire dal 01/09/2024. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo "Mezzi di controllo", entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi come meglio precisato nell'apposito regolamento comunale per l'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..

Articolo 43 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 44 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso come previsto dalla normativa vigente in materia e dal "Regolamento Comunale per l'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario e dello statuto del contribuente".

Articolo 45 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Esperite inutilmente le procedure di riscossione l'Ente può decidere la cessione del credito come meglio precisato nel vigente regolamento comunale per l'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 46 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i..

Articolo 47 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'Ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (Tarsu) e/o del tributo sui rifiuti e sui servizi (Tares) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 48 - Disposizioni per l'anno 2014

1. La gestione del tributo, così come previsto dalla normativa può essere affidata, fino al 31 dicembre 2014, al soggetto che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgeva il servizio di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.
2. E' comunque fatta salva la possibilità per il Comune di procedere con la gestione diretta della tassa, incaricando apposita ditta esterna – anche diversa da Equitalia – della bollettazione della stessa.
3. Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in 2 rate scadenti nei mesi di ottobre e dicembre, come fissato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.
4. Per l'anno 2014, fino alla determinazione delle tariffe del tributo, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti.

Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2014 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2014.

Articolo 49 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della L. n. 147/2013, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 50 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 51 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2026**, in conformità a quanto disposto dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Allegato A

Coefficienti utenze domestiche

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000

ABITANTI Ka Coefficiente di adattamento per
superficie e numero dei componenti del nucleo
familiare

	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

TABELLA 1B Kb Coefficiente proporzionale di produttività
per numero dei componenti del nucleo familiare

Componenti del nucleo familiare	Minimo	Massimo	Medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Coefficienti utenze non domestiche

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Tab. 3b)

Comuni fino a 5000 abitanti Kc Coefficiente potenziale di produzione

		NORD min – max	CENTRO min – max	SUD min – max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51	0,34-0,66	0,29-0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80	0,70-0,85	0,44-0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63	0,43-0,62	0,66-0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43	0,23-0,49	0,34-0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33	1,02-1,49	1,01-1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91	0,65-0,85	0,85-0,99
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00	0,93-0,96	0,89-1,20
8	Uffici, agenzie,	1,00-1,13	0,76-1,09	0,90-1,05
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,55-0,58	0,48-0,53	0,44-0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11	0,86-1,10	0,94-1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52	0,86-1,20	1,02-1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04	0,68-1,00	0,78-1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16	0,92-1,19	0,91-1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91	0,42-0,88	0,41-0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,53-1,00	0,67-0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42	5,01-9,29	5,54-8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28	3,83-7,33	4,38-6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38	1,91-2,66	0,57-2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,13-2,39	2,14-3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06-10,44	6,58-10,89	0,34-10,88
21	Discoteche, night club	1,04-1,64	1,00-1,58	1,02-1,75
22	Attività agricole	0,43-0,91	0,42-0,88	0,41-0,86
23	B&B – Case Vacanze	0,80-0,89	0,65-0,85	0,85-0,99

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Tab. 4b)

Comuni fino a 5.000 abitanti Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno

		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20	2,93 - 5,62	2,54 - 4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55	5,95 - 7,20	383 - 6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20	3,65 - 5,31	5,80 - 6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55	1,95 - 4,16	2,97 - 4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93	8,66 - 12,65	8,91 - 13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49	5,52 - 7,23	7,51 - 8,70
7	Case di cura e riposo	7,82-8,19	7,88 - 8,20	7,80 - 10,54
8	Uffici, agenzie,	8,21 - 9,30	6,48 - 9,25	7,89 - 9,26
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	4,50 - 4,78	4,10 - 4,52	3,90 - 5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11 - 9,12	7,28 - 9,38	8,24 - 10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 - 12,45	7,31 - 10,19	8,98 - 13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90 - 8,50	5,75 - 8,54	6,85 - 9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48	7,82 - 10,10	7,98 - 12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3.50 - 7,50	3,57 - 7,50	3,62 - 7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92	4,47 - 8,52	5,91 - 8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 - 60,88	42,56 - 78,93	48,74 - 71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82 - 51,47	32,52 - 62,31	38,50 - 55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 - 19,55	16,20 - 22,57	5,00 - 24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41	9,60 - 20,35	18,80 - 26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60	55,94 - 92,55	3,00 - 95,75
21	Discoteche, night club	8,56 - 13,45	8,51 - 13,42	8,95 - 15,43
22	Attività agricole	3.50 - 7,50	3,57 - 7,50	3,62 - 7,53
23	B&B – Case Vacanze	6,55 - 6,99	5,52 - 7,23	7,51 - 8,70

Allegato B

Categorie di utenze domestiche.

Le utenze domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

N.Componenti
1
2
3
4
5
6 ed oltre

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club
22. Attività agricole
23. B&B / Case vacanze

Allegato 1



AL COMUNE DI GARGALLO

RIDUZIONE TARI PER AVVIO A RICICLO/RECUPERO DI RIFIUTI

Il/la sottoscritto/a

Cognome: _____ Nome: _____

nato/a il _____ a _____

C.F. _____, residente in _____

via _____ n. _____ tel _____

mail _____ mail pec _____

☐ in proprio

☐ in qualità di legale rappresentante della ditta:

ragione sociale: _____,

con sede in _____, via _____,

C.F. / P.I.: _____,

Attività svolta (e relativo codice Ateco) _____

SUPERFICIE COMPLESSIVA _____ SUPERFICIE TASSABILE _____

CHIEDE per l'anno _____

ai sensi del vigente Regolamento comunale, la riduzione di tariffa per i locali e/o aree siti in questo Comune in Via \
Piazza _____, in quanto sono stati avviati al recupero / riciclo le seguenti quantità
di rifiuti:

Tipo _____ - Quantità annua recuperata: Kg/mc _____

Tipo _____ - Quantità annua recuperata: Kg/mc _____

Tipo _____ - Quantità annua recuperata: Kg/mc _____

Si allega a tal fine:

- ✓ copia MUD anno _____;
- ✓ copia formulari di identificazione rifiuti attestanti l'avvio al recupero / riciclo dei rifiuti;
- ✓ altro: _____

Recapito cui fornire la risposta:

indirizzo

Telefono _____ Fax _____

Mail	PEC
------	-----

Lo scrivente dichiara di essere consapevole che la presentazione della presente istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.

Dichiara inoltre di essere edotto circa la disciplina vigente in codesto Comune ai sensi del vigente Regolamento.

Il sottoscritto, assumendo a proprio esclusivo carico ogni responsabilità, dichiara che i dati e le indicazioni sopra riportate sono esatte e corrispondenti a verità consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 L.445/200).

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (T.U. Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma _____

INFORMATIVA SULLA PRIVACY – D.Lgs. n. 196/2003 - art. 13 e s.m.i.

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale.

Allegato 2



AL COMUNE DI GARGALLO

MODULO RECLAMO \ RICHIESTA SCRITTA INFORMAZIONI SERVIZIO TASSA RIFIUTI

Il/la sottoscritto/a

Cognome: _____ Nome: _____

nato/a il _____ a _____

C.F. _____, residente in _____

via _____ n. _____ tel _____

mail _____ mail pec _____

IBAN _____

☐ in proprio

☐ in qualità di legale rappresentante della ditta:

ragione sociale: _____,

con sede in _____, via _____,

C.F. / P.I.: _____,

PRESENTA AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI

☐ **RECLAMO**

☐ **RICHIESTA SCRITTA DI INFORMAZIONI**

Data _____

Firma _____

~~~~~  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY – D.Lgs. n. 196/2003 - art. 13 e s.m.i.  
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale.